



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri

DECRETO DIRIGENZIALE

Decreto n° 1 del 03/09/2025

OGGETTO: Delibera CIPE 54/2016 – Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 – D.G.R. 104/2018 e 385/2018, “Fondovalle Vitulanese – Lavori di completamento funzionale dell’arteria Fondo Valle Vitulanese in direzione Valle Caudina – S.S. 7 Appia – 3° lotto – (ex 4° lotto) e bretella di collegamento alla SS. 7 Appia – 1° stralcio esecutivo”. Decreto di occupazione preordinata all'esproprio per pubblica utilità – aree ricadenti nell’ambito del Comune di VITULANO (BN) (artt. 22-bis D.P.R. 8.6.2001 n. 327, di seguito TUES)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

- il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54 (pubblicata sulla G.U.R.I. n°88 del 14/04/2017), ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato ai sensi della legge n° 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25/02/2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa, superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché alla sicurezza delle dighe;
- l’art.2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016, disciplina l’utilizzo delle risorse afferenti al FSC 2014/2020, prevede che le linee d’intervento programmate sono attuate direttamente dall’Amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di Programma Quadro rafforzati ovvero attraverso Convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;

- con la deliberazione di Giunta Regionale n°104 del 20 febbraio 2018 si è, tra l'altro, preso atto dello stanziamento disposto, nell'ambito "*Strade di interesse regionale*", dalla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020;
- relativamente all'Asse Tematico A del Piano Operativo di cui alla menzionata Delibera CIPE n°54/2016 – Interventi Stradali – Linea d'azione "*completamenti di itinerari già programmati*", figura l'intervento "*Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio funzionale*" per un importo complessivo di euro 45.560.000,00;
- con la citata deliberazione n°104/2018, la Giunta Regionale ha approvato sia i necessari indirizzi in merito alle procedure da avviare in attuazione della cennata Delibera CIPE n°54/2016 sia, tra gli altri, lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il MIT al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse destinate ad un'organica e funzionale realizzazione dei programmati interventi;
- con il citato provvedimento giuntale, la Regione si è inoltre riservata di individuare con successivo atto i soggetti attuatori dei singoli interventi di cui all'allegato 4 della medesima D.G.R. n°104/2018, tra i quali è ricompreso l'intervento oggetto della presente determinazione;
- con deliberazione n°385 del 19/06/2018, la Giunta Regionale ha individuato nelle Provincie e/o Città Metropolitana – nella espressa qualità di soggetti gestori delle strade – anche alla luce della disponibilità asseritamente resa in tal senso dalle medesime, gli Enti preposti all'attuazione degli interventi di cui al menzionato Allegato 4 alla D.G.R. n°104/2018;
- in conseguenza, con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n°21 del 04/10/2018 è stato approvato, previo parere rilasciato dall'Avvocatura Regionale prot. n°581613 del 17/09/2018, lo schema di Accordo di collaborazione da adottarsi per tutti gli interventi ricompresi nel cennato Allegato 4 alla D.G.R.C. n°104/2018, aventi quali beneficiari gli Enti locali nella cui competenza rientra la gestione della rete stradale;
- il citato schema, preventivamente condiviso dalla Provincia di Benevento e da questa approvato con Deliberazione Presidenziale n°39 del 12/03/2019, quale Soggetto attuatore dell'intervento "*Lavori di completamento funzionale dell'arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio funzionale*" per effetto della più volte richiamata D.G.R.C. n°385/2018, è stato sottoscritto in data 19/04/2019;
- con determinazione dirigenziale 275 del 15.02.2022 si è provveduto a riapprovare il progetto definitivo dell'opera in questione al fine di condividere le variazioni/ottimizzazioni progettuali delle opere d'arte maggiori, introdotte in derivazione degli operati adeguamenti alle sopraggiunte normative, ad aggiornare la stima dell'intervento e conseguenzialmente, a rimodulare il quadro economico della spesa entro le somme ammesse a finanziamento pari ad euro 45.560.000,00;

— con decreto dirigenziale regionale n° 19 del 02/03/2022 l'intervento in parola è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 45.560.000,00;

VISTE:

- le comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 7 e seguenti della legge 07/08/1990 n. 241, ed art 11 del D.P.R. 327/2001, pubblicate, nelle forme e modalità di legge, sul BUR della Regione Campania n. 105 del 02/11/2021, all'Albo Pretorio dei Comuni di Foglianise, Vitulano, Cautano, Castelpoto, Campoli del Monte Taburno e Apolllosa, nonché sui quotidiani LA NOTIZIA e GAZZETTA ASTE e APPALTI PUBBLICI;
- le risultanze della Conferenza di Servizi del 28/01/2022 - ex art. 12 L. R. n. 16/2004 – indetta tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate ed i Soggetti non Istituzionali a vario titolo coinvolti dalla realizzazione dell'opera anzidetta;

RICHIAMATA la deliberazione del Vice Presidente della Provincia, n. 137 del 07/06/2022, con la quale è stato disposto tra l'altro:

- di prendere atto e confermare gli esiti della motivata determinazione di conclusione della indetta ed espletata Conferenza dei Servizi decisori, emessa in data 28/01/2022, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi del comma 3 dell'art. 14 quater della legge 241/90, approvando pertanto il progetto definitivo dell'opera pubblica in discorso;
- di approvare anche ai fini della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, il progetto definitivo dei lavori di *“completamento funzionale dell'arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio funzionale”*, dell'importo complessivo di €. 45.560.000,00 comprensivo della quota di cui al piano particellare di esproprio;

VISTO:

- la determina dirigenziale n. 632 del 21/03/2025 con la quale è stato affidato in via definitiva, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) e dell'art. 17 c.5 del D.Lgs n.36/2023, all'Ing. Fabio PASTORE, il servizio per l'espletamento delle attività inerenti la fase espropriativa, del suddetto intervento;
- il contratto rep. 66 del 14/05/2025 con il quale all'art. 8 sono state individuate nel dettaglio le attività espropriative, che a norma dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, sono state delegate al richiamato professionista;

DATO ATTO che:

- il professionista delegato all'espletamento delle attività per le espropriazioni ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17.2 TUES, a dare notizia ai proprietari delle aree interessate dagli espropri della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della

relativa documentazione nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio;

— a seguito delle suddette comunicazioni ex art. 17.2 TUES sono pervenute le seguenti osservazioni, regolarmente riscontrate in osservanza alle conferenti disposizioni normative:

- DITTA Azienda Agricola Orlacchio Nicola; data 06-08-2025; contenuto: comunicazione di essere affittuario delle particelle n°209-231-382 del foglio 28 del comune di Vitulano, di proprietà del signore Orlacchio Giacomino nato il 23-08-1960 e delle particelle n°177-193-194 del foglio 28 del comune di Vitulano di proprietà del signore Orlacchio Antonio nato il 19-06-1968;
- DITTA Caporaso Carmelina proprietaria delle particelle censite in catasto al foglio 30 del comune di Vitulano n°164 e 165; data 06-08-2025; contenuto: invio documentazione attinente all'avvenuta variazione colturale eseguita ai sensi del D.L. 310/206 n°262, in uno alla documentazione attestante la qualifica di imprenditrice agricola a titolo principale;
- DITTA Simeone Rocco; data 08-08-2025; contenuto: comunicazione circa la conduzione in fitto della particella n°318 del foglio 28 del comune di Vitulano, intestata al signor Simeone Giuseppe, attualmente coltivate a vigneto. Contestuale inoltro della documentazione attestante la predetta qualifica corredata dal contratto di fitto;
- DITTA Simeone Nicola; data 12-08-2025; contenuto: comunicazione circa la definizione della dichiarazione di successione dell'intestatario deceduto e indicazione degli eredi del De cuius: Iadanza Luigia (coniuge superstite), figli: Simeone Giuseppe, Simeone Mario e Simeone Lucia, in uno alla comunicazione di conduzione in fitto dei fondi interessati dalle procedura ablatoria censiti in catasto del comune di Vitulano al foglio 28 particelle n° 469 e 480, da parte della signora Simeone Lucia, con richiesta di determinazione delle indennità in coerenza con quanto statuito dalle delibera della Corte Costituzionale n°181/2011 e della coltura effettivamente praticata (uliveto);
- DITTA Mazzone Maria; data 13-08-2025; contenuto: comunicazione circa la conduzione diretta del fondo quale proprietario coltivatore diretto, allegando la probatoria documentazione, in uno alla richiesta di procedere alla determinazione delle indennità di esproprio e quelle aggiuntive in coerenza con quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n°181/2011 e del tipo di coltura effettivamente praticata;
- DITTA Della Pietra Nikolas; data 17-08-2025; contenuto: comunicazione circa la qualifica di fittuario dei fondi censiti al catasto nel comune di Vitulano al foglio 28 particelle n° 548-605-606-608 ed inoltro del fascicolo aziendale dal quale si evince il sussistere della comunicata condizione;

- ai sensi dell'art. 22-*bis* TUES può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, qualora sussistano i presupposti di cui al medesimo art. 22-*bis* commi 1 e 2;
- nel caso di specie ricorre il presupposto per il ricorso alla procedura di occupazione di cui al citato art. 22-*bis* comma 2 lett. b), essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 50;

CONDIVISA la quantificazione delle indennità di espropriazione, (Allegato "A"), elaborata dal richiamato professionista delegato, spettante ai proprietari dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, tenuto conto anche delle osservazioni fatte pervenire a seguito della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 2 TUES, come precisato nei precedenti capoversi;

PRESO ATTO della necessità di apprendere materialmente i beni ai fini dell'avvio dei lavori, mediante immissione in possesso in esecuzione del presente provvedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 22-*bis* l'indennità di esproprio o di asservimento viene determinata senza particolari indagini o formalità ed in via provvisoria;

PRESO ATTO della comunicazione del professionista delegato all'espletamento delle attività delle espropriazioni, acquisita al protocollo dell'Ente, in data 01/09/2025 al n. 21343, con la quale: **a)** si chiede emettersi Decreto di Occupazione preordinata all'esproprio per pubblica utilità (artt. 22-bis D.P.R. 8.6.2001 n. 327, di seguito TUES) degli immobili "*de quibus*" ricadenti nell'ambito del territorio del Comune di Vitulano; **b)** si attesta di aver provveduto all'espletamento delle attività espropriative delegate, conformemente alle previsioni recate dal D.P.R. n. 327/2001 ed alle indicazioni rese dal R.U.P.;

VISTI:

- il decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale è stato conferito allo l'incarico di Dirigente ad Interim del Settore 5 "*Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzioni*" e dei Servizi ad esso collegati;
- gli articoli 22-*bis*, 24 TUES, nonché 107 del D.LGS. 267/2000;

DETERMINA

l'indennità di espropriazione da offrire in via provvisoria ai proprietari secondo i registri catastali di cui all'art. 3 comma 2 del tues, nella misura riportata ditta per ditta nel prospetto che, allegato sub "A" al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

DECRETA

- l'occupazione temporanea preordinata all'esproprio o all'asservimento, a favore della **Provincia di BENEVENTO**, dei beni immobili, ricadenti nell'ambito del territorio del Comune di VITULANO (BN), riportati nei prospetti allegati sub "A" e sub "B" al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale contenente, rispettivamente, schede descrittive ditta per ditta con l'identificazione catastale, la

misura delle aree da occupare e la quantificazione delle indennità, (Allegato “A”), nonché l’individuazione planimetrica su base catastale delle aree stesse (Allegato “B”);

- la presente occupazione temporanea inizierà con la formale immissione in possesso; dal momento del successivo decreto di esproprio il possesso relativo al diritto oggetto della procedura rimarrà definitivamente acquisito in capo al beneficiario dell’esproprio;

AUTORIZZA

L’ing. Fabio PASTORE quale professionista delegato a norma dell’articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 all’espletamento delle procedure espropriative, a tanto autorizzato e facultato dalla Provincia di Benevento in virtù degli atti e provvedimenti correlati all’affidamento e le persone dallo stesso incaricate di seguito riportate, munite di valido documento di riconoscimento ed assieme al personale ausiliario che le operazioni comportano, ad espletare le operazioni di immissione in possesso, in modo congiunto o disgiunto, in esecuzione del presente decreto:

- il sig. Lorenzo Federico --- omissis... ---
- il sig. Gennaro Fasulo n--- omissis... ---;
- il sig. Fabio Pelosi --- omissis... ---;
- il sig. Pietro Paolo Orsino --- omissis... ---;
- il sig. Luigi Colangelo --- omissis... ---;

INVITA

i proprietari **nei 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'immissione in possesso**, a comunicare a questo Ufficio, a mezzo di dichiarazione irrevocabile (mediante il modulo allegato "C"), se condividono la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione o asservimento, rendendola definitiva, con l’avvertenza che, sempre nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, nel caso non condividano l’indennità offerta, possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti;

INFORMA

- rispetto all’occupazione - che

- il presente provvedimento non comporta l’esproprio definitivo del terreno, bensì un’occupazione temporanea di aree che si prevede saranno, con separato e successivo provvedimento, definitivamente espropriate od asservite;
- l’esecuzione del presente provvedimento ai fini dell’immissione nel possesso sarà effettuata con le medesime modalità di cui all’art. 24 del TUES e dovrà avere luogo **entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento**; lo stesso decreto, ai sensi dell’art. 22 bis comma 6, perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine fissato dall’art. 13 comma 4

in **anni 5** dal provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità, salvo proroga per causa di forma maggiore o per altre giustificate ragioni di cui al comma 5 dello stesso articolo;

- il presente provvedimento verrà notificato, a cura dell'Ing. Fabio PASTORE nell'anzidetta qualità, con le modalità previste dal comma 4 e seguenti dell'art. 20 del TUES, congiuntamente ad un avviso riportante il **giorno e l'ora dell'immissione in possesso**; nel giorno e ora dell'immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con il proprietario lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso, o, in caso di assenza o di rifiuto del proprietario, alla presenza di almeno due testimoni non dipendenti del beneficiario dell'espropriazione; potranno partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni;
- si configurerà l'immissione in possesso anche se, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continuerà ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità, fermo restando il carattere precario di tale utilizzazione, nonché abusivo se essa non sarà formalmente autorizzata dall'amministrazione occupante, la quale ha facoltà in sede di immissione in possesso di lasciare il bene in uso e nella disponibilità materiale del precedente utilizzatore, a titolo precario e temporaneo, fino a successiva richiesta di rilascio immediato nell'imminenza dei lavori;
- in caso di opposizione all'immissione in possesso il professionista delegato all'espletamento delle procedure espropriative – Ing. Fabio Pastore, potrà procedervi egualmente con la presenza di due testimoni: chiunque interferirà direttamente o indirettamente con le operazioni di immissione in possesso ostacolando gli operatori, incorrerà in possibili reati e sarà passibile di richiesta risarcitoria ai sensi dell'articolo 2043 c.c. per il ritardo arrecato alla realizzazione dell'opera pubblica;

INFORMA

- rispetto all'indennità - che

- al proprietario spettano diverse tipologie di compensi:
 1. l'indennità per il futuro esproprio, determinata in via anticipata e provvisoria con il presente provvedimento (allegato "A") e che il proprietario ha facoltà di accettare entro il termine e con le modalità innanzi indicate;
 2. in caso di accettazione dell'indennità di esproprio o asservimento, se trattasi di area edificabile, maggiorazione del 10% ai sensi dell'articolo 37.2 TUES;
 3. indennità aggiuntive a favore di eventuali proprietari coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ai sensi degli articoli 40.4 e 37.9 del TUES, pari al valore agricolo medio quantificato annualmente dalla Commissione provinciale espropri corrispondente al tipo di coltura effettivamente

praticata; in alternativa analoga indennità spetta all'eventuale fittavolo costretto ad abbandonare il fondo;

4. indennità per l'occupazione temporanea in sé considerata, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di espropriazione o asservimento definitivi ovvero, se anteriore, di corresponsione dell'indennità di espropriazione o di asservimento, pari al dodicesimo su base annua dell'indennità di espropriazione, ovvero, per ogni mese o frazione di mese, un dodicesimo di quella annua, ai sensi degli articoli 22-*bis* comma 5 e 50 TUES;

— al proprietario che condivide l'indennità di espropriazione o di asservimento determinata con il presente provvedimento e che ne faccia espressa richiesta è riconosciuto il diritto a percepire **l'acconto dell'80%** della stessa previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene;

— il materiale pagamento sarà disposto con i tempi e gli adempimenti previsti dall'art. 26 TUES;

— in presenza di diritti di terzi non sarà possibile effettuare il materiale pagamento ma le somme saranno depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, competente Ragioneria Territoriale dello Stato, servizio depositi amministrativi definitivi, tranne che nelle seguenti circostanze previste dall'articolo 26 TUES:

- a) qualora il proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti personali dei terzi, ovvero abbia prestato idonea garanzia entro il termine stabilito dalla scrivente Autorità espropriante;
- b) in presenza di ipoteca, previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma;
- c) in presenza di altri diritti reali, ovvero in caso di opposizione di terzi al pagamento della indennità, se vi sia un accordo sulle modalità della sua riscossione tra tutti gli aventi diritto; in presenza di diritti od opposizioni di terzi, l'effettivo pagamento della somma depositata avrà luogo in conformità della pronuncia della autorità giudiziaria adita su domanda di chi vi abbia interesse;

— non saranno accettate comunicazioni di condivisione dell'indennità di esproprio/asservimento parziali, condizionate o revocabili; in caso di comproprietari di beni indivisi sono ammesse accettazioni pro-quota;

— i provvedimenti di pagamento o di deposito dell'indennità saranno assoggettati alle modalità, ai tempi e alle forme pubblicitarie previsti dall'art. 26 TUES;

— se non sarà prodotta l'accettazione della determinazione dell'indennità di espropriazione o asservimento nel termine sopra indicato:

- questa si intenderà non concordata, e il relativo importo verrà depositato per intero presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato, servizio depositi amministrativi definitivi (in caso di area edificabile, senza la maggiorazione del 10%);

- sarà effettuata una nuova determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 21 TUES, o da parte della competente Commissione Provinciale Espropri, senza oneri per l'espropriato, ovvero, da parte di un collegio di tecnici composto da un tecnico designato dal proprietario, uno individuato dal beneficiario dell'esproprio ed uno nominato, su istanza di chi vi abbia interesse, dal Presidente del Tribunale Civile di Benevento; le spese del collegio saranno poste a carico del proprietario se l'indennità determinata dallo stesso sarà inferiore alla somma determinata con il presente provvedimento, divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza non supererà in aumento il decimo e, negli altri casi, poste a carico del beneficiario dell'esproprio; i tecnici incaricati comunicheranno agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con mezzo telematico) il luogo, la data e ora delle operazioni, almeno 7 gg. prima della data stabilita; la S.V. potrà assistere alle operazioni di stima, anche mediante persona di fiducia, formulare osservazioni e presentare memorie scritte; la stima del collegio e della Commissione potranno essere oggetto di successiva opposizione in Corte d'Appello sia da parte dell'espropriato che da parte dell'espropriante; l'espropriato avrà in ogni caso facoltà di chiedere la determinazione giudiziale dopo l'emanazione del decreto di esproprio o asservimento;
 - entro il termine previsto per l'accettazione il proprietario non accettante può presentare osservazioni scritte e depositare documenti, che saranno messi a disposizione dell'organo chiamato a determinare l'indennità cd. definitiva in sede amministrativa (commissione provinciale o collegio dei tecnici), e può eventualmente già chiedere la costituzione del collegio dei tecnici indicando il nominativo del proprio tecnico;
- ai sensi dell'art. 35 TUES, sull'indennità come sopra determinata, per le aree ricadenti in zona omogenea di tipo A, B, C, D dovrà essere operata, all'atto della corresponsione, nei confronti dei soggetti che non esercitano un'impresa commerciale, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20% (D.P.R. 917/86); con la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto;
- l'importo è da considerarsi al netto dell'IVA in caso di esproprio /asservimento di fabbricati e/o di aree edificabili inerenti all'attività imprenditoriale/artistica/professionale del soggetto percettore dell'indennità dotato di partita IVA;

INFORMA
altresì che

- ai sensi degli articoli 53.1-2 TUES e 133 del D.LGS. 104/2010 avverso il presente decreto i proprietari possono ricorrere nei termini di legge decorrenti dalla relativa notifica avanti al competente T.A.R. ovvero

presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio e di occupazione;

- il presente provvedimento è notificato ai proprietari catastali, in quanto tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei proprietari risultanti come tali secondo i registri catastali; qualora gli intestatari catastali che ricevono il presente provvedimento non siano più effettivi proprietari sono tenuti, ai sensi dell'art. 3 comma 3 Tusc, a comunicarlo all'Amministrazione procedente entro 30 giorni, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario o fornendo comunque la documentazione utile a ricostruire la vicenda degli immobili interessati;
- ogni richiesta di chiarimenti può essere effettuata al Responsabile del Procedimento espropriativo nei riferimenti in intestazione.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

